BOLLETTINO Delle giunte e delle commissioni parlamentari

INDICE

GIUNȚA DELLE ELEZIONI			Pag.	1
Affari interni (II): In sede referente	 •	• •,	»	1
Affari esteri (III):				
Indagine conoscitiva dell'emigrazione .	-		»	2
Lavori pubblici (IX):				
In sede referente))	4
Lavoro (XIII):				
In sede referente))	5
ERRATA CORRIGE))	8
Convocazioni			n	9

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 23 ottobre 1970, ore 17. — Presidenza del Presidente Gonella.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XIX (Roma).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 7 (Democrazia Cristiana) per il Collegio XIX (Roma) in seguito alle dimissioni del deputato Clelio Darida, la Giunta accerta che il candidato Lamberto Bertucci segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATO SUBENTRATO.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Ettore Spora, per il Collegio III (Genova).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

Venerdì 23 ottobre 1970, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Corona. — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Matteotti e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Usvardi.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 20);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanizario 1969 (2688);

(Parere alla V Commissione).

Proseguendosi l'esame, interviene il deputato Malfatti Francesco il quale si intrattiene ampiamente su tre temi: enti lirici, teatri di prosa, cinema.

Quanto al primo tema, osserva che la grave crisi che investe gli enti lirici è sottolineata anche dal relatore, il quale, tuttavia, non sa suggerire altro rimedio che quello di apportare correttivi alla legge 4 agosto 1967 n. 800, mentre è chiaro, anche sulla base di dichiarazioni e di deliberazioni di organi qualificati, che la crisi non è conseguente a difficoltà di applicazione della legge, di cui oggi si chiedono aggiustamenti di ordine tecnico.

In realtà sono gli obiettivi e le strutture della legge stessa che sono profondamente errati. Quello che si richiede è un indirizzo completamente nuovo.

Secondo dichiarazioni rese dal Ministro Matteotti, questi si proporrebbe di fronteggiare la crisi adottando una serie di misure quali: 1) scioglimento degli attuali consigli di amministrazione degli enti lirici e sinfonici; 2) nomina, per ognuno degli enti in questione, di un commissario; 3) congelamento delle spese al 30 giugno 1970; 4) congelamento dei programmi al 30 giugno 1971; 5) limitata disponibilità per le rivendicazioni sindacali del personale; 6) nuova legge sugli enti lirici e sinfonici entro il 31 dicembre 1972.

L'oratore nel farsi eco dell'allarme che le dichiarazioni del Ministro hanno destato tra le categorie interessate, svolge una serie di osservazioni critiche sui singoli enunciati.

Illustra quindi le linee di azione per una riforma del settore contenute in una proposta di legge recentemente presentata dal suo gruppo. Pregiudiziale è, a suo avviso, lo sviluppo della educazione musicale del paese il cui livello è assai basso.

Quanto al teatro di prosa, lamenta che il relatore abbia fornito non più di laconici accenni, senza comunque cogliere, come del resto gli estensori della nota preliminare al bilancio, la vera dimensione del problema.

Suggerisce quindi alcune indicazioni per un teatro nuovo e per una riforma delle attuali scuole d'arte drammatica non più rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni.

Denuncia infine il continuo ricorso del Governo a misure contingenti di sostegno e le ripetute e mai attuate promesse di presentare una organica legge sul teatro di prosa.

Passando al cinema, afferma che anche per questo settore il relatore non ha fornito alcun elemento di giudizio né chiare e sufficienti sono le spiegazioni fornite dalla nota preliminare secondo la quale la richiesta di remissione all'Assemblea del progetto governativo di modifica della vigente legge sulla cinematografia avrebbe indotto il Governo a ritirare il progetto stesso e a porre allo studio un nuovo progetto che dovrebbe innovare profondamente la materia degli interventi statali nel settore cinematografico. Non gli risulta che il disegno di legge sia stato ritirato, essendo tuttora all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, né che vi sia traccia del nuovo progetto. Esiste invece una proposta di legge del suo gruppo che fissa le linee per una nuova politica cinematografica e della quale dà ampio conto.

Il deputato Malfatti si sofferma quindi diffusamente sul recente decreto del Ministro delle partecipazioni statali relativo alla modifica dello statuto dell'Ente autonomo di gestione del cinema, svolgendo a riguardo una serie di critiche che si richiamano anche a numerosi documenti e giudizi negativi espressi dalla stampa e dai sindacati.

Conclude affermando che la sua parte è sensibile ai problemi dello spettacolo e disponibile per una nuova politica, ma che sulla base degli attuali indirizzi non può non preannunciare un voto negativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI ESTERI (III)

VENERDI 23 OTTOBRE 1970, ORE 10,15. — Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

Nel prosieguo del dibattito interviene il deputato Lizzero, il quale, pur dando atto che l'esposizione del Sottosegretario Bemporad nella seduta del 14 ottobre ha messo a fuoco importanti problemi, ritiene che la stessa sia espressione di una visione politica superata, in quanto non tiene conto di importanti fatti verificatisi negli ultimi tempi. Anzitutto, l'indagine promossa dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; poi la stessa indagine della Commissione, alla quale si deve muovere la critica di essere stata diluita troppo nel tempo; quindi la Conferenza

regionale dell'emigrazione promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha impostato nuovi strumenti e modalità d'azione, e soprattutto le iniziative spontanee promosse dalle associazioni dei nostri emigranti e dalle organizzazioni sindacali, che dimostrano una presa di coscienza del fenomeno emigratorio, che invece non sembra presente ancora nelle dichiarazioni del Governo e in parte della classe politica.

A questo punto assumono particolare rilievo le conclusioni di questa indagine, tra le quali anzitutto dovrebbe esserci la richiesta di organizzare la 1º Conferenza nazionale dell'emigrazione, di istituire i Comitati per la tutela degli emigranti, non essendosi dimostrati all'altezza gli attuali COASIT, e di istituzionalizzare nelle Commissioni Esteri e Lavoro dei gruppi di lavoro per seguire i problemi dei nostri emigranti.

Il deputato Lizzero, quindi, accennando ai negoziati italo-svizzeri, fa presente che il Governo non dovrebbe acconsentire ad accordi, qualora non ci siano assicurazioni contro le ricorrenti iniziative ostili all'emigrazione, e che esponenti di sindacati e degli emigranti dovrebbero far parte, in qualità di esperti, della Commissione impegnata nei negoziati. Conclude quindi facendo presente che la libera circolazione della manodopera nell'ambito della Comunità europea è ancora un dato formale e non sostanziale, e che, per quanto concerne l'esercizio dei diritti politici, l'aspirazione degli emigrati è di essere messi in condizione di esercitare il voto in Italia.

Il Presidente Vedovato, dopo alcune precisazioni procedurali sulle richieste del deputato Lizzero, sospende la discussione per consentire la partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 12,15).

Alla ripresa, il deputato Corghi incentra il suo intervento sulla situazione dei nostri emigrati in Svizzera e sui negoziati per il rinnovo dell'accordo sull'emigrazione, rilevando come la Commissione mista italo-elvetica si riunisca ora per la prima volta dal 1966 e ribadendo l'esigenza che nostri rappresentanti sindacali e dell'emigrazione siano presenti alle trattative come esperti, conformemente anche alle raccomandazioni del BIT e dell'OIL e secondo una prassi già consolidata nell'ambito della Comunità europea.

In sede di trattative, sostiene il deputato Corghi, occorre soprattutto affrontare la situazione dei lavoratori stagionali (circa 130 mila), i quali, generalmente addetti ai lavori più faticosi e meno retribuiti, si trovano in stato di inferiorità per quanto concerne la riunificazione del nucleo famigliare, la possibilità di mutare tipo e luogo di lavoro, la permanenza in territorio svizzero fuori del periodo di lavoro stagionale, l'ottenimento di alloggio idoneo, le prestazioni sanitarie e sociali, mentre d'altro canto sono soggetti alla doppia imposizione fiscale italiana ed elvetica. Per costoro il Governo italiano dovrebbe assumere un deciso atteggiamento al fine di rimuovere condizioni che suonano offesa a nostri concittadini e che sono contrarie ai diritti dell'uomo.

Il deputato Corghi, successivamente, passa a considerare i problemi dei frontalieri, delle istituzioni scolastiche italiane, praticamente inesistenti, dell'esercizio dei diritti sindacali e politici e degli uffici preposti all'emigrazione, segnalando l'esistenza di intermediari che sfruttano la mancanza di strutture adeguate per il collocamento dei nostri lavoratori in Svizzera.

Il deputato Bortot si sofferma sui problemi della sicurezza sociale, facendo presente che i nostri emigrati, per effetto della diversità delle regolamentazioni nazionali e per le complesse pratiche d'ufficio, si trovano quasi sempre a conseguire le prestazioni con enorme ritardo, ove addirittura non si arrivi al diniego per il palleggio delle responsabilità e delle competenze. Le conseguenze più gravi si hanno per le pratiche di silicosi e di malattia professionale. Occorre pertanto che con legge nazionale si regoli la materia, almeno in materia di pensioni e di rendite, in modo che l'INPS e l'INAIL provvedano in ogni caso alla corresponsione delle prestazioni, risolvendo successivamente con gli istituti previdenziali stranieri le questioni di competenza. Conclude, infine, il suo intervento auspicando soluzioni che facilitino gli studi in Italia dei figli dei nostri emigrati.

Il Presidente Vedovato rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta successiva alla visita dei principali centri di emigrazione da parte di una ristretta delegazione della Commissione.

Il Sottosegretario Bemporad, nel dichiararsi disponibile per una replica alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, fa presente l'esigenza che sia la Commissione a formulare delle conclusioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

Venerdì 23 ottobre 1970, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Baroni. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposte di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda, e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228);

Castellucci ed altri: Sistemazione e potenziamento dello scola civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara (887);

Cattanei ed altri: Finanziamento delle opere di completamento dell'aeroporto di Genova-Sestri (2009);

(Parere alla X Commissione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il Presidente Baroni riassume il dibattito finora svoltosi e riferisce sull'attività del gruppo di lavoro a suo tempo costituito.

Il relatore Degan illustra le proposte formulate dal gruppo di lavoro, relative a modificazioni agli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge.

Il deputato Botta fa rilevare che il decretolegge n. 723 del 1970, ha destinato una parte degli stanziamenti recati dal disegno di legge a provvidenze a favore dei danneggiati dalle recenti alluvioni, sollevando alcuni problemi generali circa la determinazione delle priorità e le funzioni da svolgersi a tale proposito da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il deputato Todros sottolinea che il rilievo formulato dal deputato Botta rende ancora più urgente la predisposizione di un programma globale dell'intervento pubblico e che in tale contesto va considerato come un fatto positivo il previsto intervento delle regioni e di una Commissione parlamentare nella predisposizione del piano degli interventi previsti nel disegno di legge. Conclude auspicando che gli stanziamenti previsti siano utilizzati per la integrale realizzazione dei nuovi aeroporti e non di singoli lotti di essi, anche ai fini di un miglioramento del traffico aereo internazionale.

Il deputato Fulci teme che la previsione di un concerto tra diversi organi dello Stato ai fini della realizzazione di opere pubbliche ritardi notevolmente la esecuzione delle opere stesse ed afferma che la concessione delle opere aeroportuali di cui al disegno di legge potrebbe essere utilmente affidata anche a società private.

Il deputato Di Nardo sottolinea l'esigenza di potenziare l'aeroporto di Napoli-Capodichino, in attesa della realizzazione del nuovo aeroporto di Napoli, anche in relazione alla esiguità degli stanziamenti recati dal disegno di legge, e si dichiara contrario alla previsione di un concerto tra i diversi ministeri ai fini della predisposizione del programma degli investimenti.

Il Presidente Baroni fornisce chiarimenti circa il testo predisposto dal gruppo di lavoro, e sul quale si era realizzata una sostanziale convergenza, salvo che per quanto concerne il suddetto concerto.

Il deputato Beragnoli ritiene che dovrebbe essere previsto un più penetrante intervento delle regioni in sede di elaborazione del programma degli interventi e chiede assicurazioni al Governo che il parere delle regioni stesse verrà effettivamente richiesto.

Il deputato Di Lisa afferma che la formulazione del programma per l'utilizzazione degli stanziamenti dovrebbe prescindere da qualsiasi predeterminazione di tale utilizzo, ai fini di pervenire ad una organica programmazione degli interventi stessi.

Il Relatore Degan si sofferma sui problemi della programmazione degli interventi e sull'azione da svolgere in tal sento da parte delle regioni, tenendo anche conto dello stato di attuazione dell'ordinamento regionale, e conclude soffermandosi sulla opportunità di indicare specialmente alcune opere da realizzare.

Il Sottosegretario Vincelli esprime riserve circa la previsione di un concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dei trasporti e dell'aviazione civile, che ritiene possa ritardare l'esecuzione delle opere in questione.

Il Sottosegretario Vincenzo Russo chiarisce i limiti del disegno di legge, sottolinea che i comitati regionali per la programmazione economica hanno già avuto occasione di esprimere il proprio parere in materia, e ritiene inutile un intervento delle regioni in sede di predisposizione del programma. Propone quindi, in via subordinata, che al termine assegnato alle regioni per la formulazione del programma sia attribuito carattere perentorio e conclude ribadendo la opportu-

nità del concerto tra Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, per quanto concerne l'approvazione del programma degli interventi.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, e, nei limiti di quanto da esso previsto, sulle proposte di legge, suggerendo modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, sulla base della proposta formulata dal gruppo di studio, modificata nel senso proposto dal Sottosegretario Russo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1970, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente BIAGGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposta di legge:

Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia (2222);

Senatore Pieraccini ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2532).

Dopo che il Presidente ha comunicato che si rende necessario sostituire il relatore Borra, tuttora impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione perché indisposto, con il deputato Bianchi Fortunato, il sottosegretario Rampa illustra nuove proposte di soluzione del Governo.

In primo luogo, la tubercolosi richiede interventi preventivi: pertanto, il Governo insiste sul suo emendamento che introduce la vaccinazione preventiva obbligatoria per talune categorie di cittadini.

Quanto ai colpiti dalla malattia, il Governo è favorevole, per il periodo di ricovero sanatoriale o di cura ambulatoriale, alla corresponsione di una indennità giornaliera secondo quanto previsto nel testo trasmesso dal Senato.

Per il periodo successivo, il Governo è favorevole alla corresponsione, per la durata di due anni, di una indennità post-sanatoriale di 2 mila lire giornaliere. Ove dopo tale biennio si riscontri una diminuzione della capacità c guadagno di almeno due terzi per effetto della malattia, il Governo è favorevole alla conces-

sione, per un ulteriore periodo di due anni, di un assegno di cura o sostentamento nella misura di lire 240 mila annue. L'assegno è rinnovabile per altri due anni perdurando la riduzione della capacità di guadagno.

Il deputato Gunnella esprime il consenso dei repubblicani alla proposta del Governo.

Il deputato Camba, preso atto della sensibilità dimostrata dal Governo nei confronti del delicato problema, si dichiara d'accordo con la proposta di vaccinazione obbligatoria, sottolineando la necessità che i preventori siano forniti di personale più qualificato. Rileva, quindi, l'opportunità di stabilire dei controlli obbligatori nel periodo post-sanatoriale, prevedendo altresì l'eventuale obbligatorietà delle cure; e conclude auspicando una valutazione percentuale della invalidità permanente, con pensione per tabella.

Il deputato Pochetti chiede che il Governo precisi in testi scritti le sue proposte. Osserva inoltre che, per disporre di un quadro esauriente dei costi che le provvidenze nel settore richiedono, occorre disporre di dati pienamente attendibili, ciò che – a quanto gli risulta – non sempre è stato possibile desumere in passato dai bilanci dell'INPS, la cui impostazione è sembrata obbedire al proposito di ridurre le possibilità di interventi a favore degli assistiti.

Dopo brevi interventi dei deputati Gitti, Bianchi Fortunato, che come relatore si dichiara sodisfatto delle soluzioni proposte dal Governo, e Pazzaglia, il Presidente, per un approfondimento delle proposte governative, decide di sospendere brevemente la discussione dei provvedimenti, passando per l'intanto all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Proposta di legge:

Bianchi Fortunato ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1391, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. (1572).

La onorevole Anselmi Tina, relatore, propone, dopo gli opportuni contatti con gli altri gruppi, che si chieda lo stralcio degli articoli 1, 8 nel testo modificato da un emendamento Bianchi Fortunato, e 9, tralasciando il resto in attesa della riforma sanitaria. Rinnova altresì la richiesta che il provvedimento dopo tale stralcio sia deferito in sede legislativa.

Il deputato Bruni dichiara che il gruppo comunista non ha riserve su tale proposta. Il deputato Pazzaglia, pur non opponendosi alla proposta, sottolinea che mantiene delle perplessità sul tenore delle norme in questione.

Il sottosegretario Rampa si riserva di far conoscere il pensiero del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,15).

Disegno e proposta di legge:

Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia (2222);

Senatore Pieraccini ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2532).

Si riprende l'esame prima sospeso.

Dopo interventi dei deputati Bianchi Fortunato, relatore, Biamonte, Camba e Pazzaglia e del sottosegretario Rampa, viene elaborato il seguente testo, che è trasmesso alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

ART. 1.

Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.

L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere è ridotta alla metà.

L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per

tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

ART. 2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540; è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente: « L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della Commissione degenti ».

ART. 3.

Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:

lire 25.000, più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico agli assistiti per assicurazione propria;

lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

ART. 4.

Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, assistiti con ricovero in luogo di cura per almeno 60 giorni e dimessi per guarigione o stabilizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla suddetta data

fruiscano dell'indennità post-sanatoriale, spetta, a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e per un periodo di due anni, un assegno di cura o di sostentamento nella misura di lire 240.000 annue pagabile in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assicurati ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto della malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile per altri due anni perdurando la predetta riduzione.

Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura e di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età, ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 5.

La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbienti, il cui reddito imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari è così fissata:

- 1) durante il ricovero: lire 700 giornaliere più la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;
- 2) successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:
- a) per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliere più le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;
- b) per i non capi famiglia: lire 650 giornaliere.

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscano di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrisposto un assegno natalizio di lire 15.000.

ART. 6.

I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

ART. 7.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1º gennaio 1971.

ART. 8.

I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

ART. 9.

Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 35 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a due mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

ART. 10.

- È istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per le seguenti categorie di soggetti:
- a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
- b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;
- c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;
- d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

- e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;
- f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.
- Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'INPS che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assunzione obbligatoria contro la tubercolosi.

Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità di concerto con i ministri del lavoro e del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

ART. 11.

All'onere di lire 3 miliardi e 800 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si farà fronte con un corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1205 e 1212 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Per l'anno finanziario 1971 all'onere di cui al comma precedente, si provvederà per lire 2 miliardi e 300 milioni mediante riduzione di pari importo dei fondi stanziati al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; e per la residua somma di lire 1 miliardo e 500 milioni mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, da riferirsi alla voce « Regolazioni finanziarie varie ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Rampa fa presente che è intendimento del Governo esaminare la possibilità di anticipare la decorrenza delle provvidenze. Al momento, l'anticipazione risulta possibile per gli assistiti dall'INPS, mentre difficoltà di copertura si oppongono all'anticipazione per gli assistiti dai consorzi antitubercolari. Suo proposito è, per altro, di arrivare a soluzioni non discriminatorie.

Dichiara inoltre che, presa visione del testo elaborato su cui concorda, il Governo ritirerà la richiesta di rimessione.

Il Presidente, preso atto della dichiarazione del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 ottobre 1970, nel comunicato della VII Commissione (Difesa) in sede referente, a pag. 13, prima colonna, gli ordini del giorno nn. 13, 12 e 14 presentati dai deputati Boldrini ed altri, devono invece essere considerati presentati dai deputati Nahoum ed altri.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Lunedì 26 ottobre, ore 16,30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 27 ottobre, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 20);

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Fortuna.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (Parere alla V Commissione) — Relatori: Palmitessa e Fortuna.

V COMMISSIONE PERMANENTE

· (Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 27 ottobre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687) — Relatori: Mussa Ivaldi Vercelli per l'entrata e La Loggia per la spesa — (Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 5);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Musotto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 29 ottobre, ore 10.

Esame del programma dell'attività della Commissione e dei gruppi di lavoro.

(Presso il Senato della Repubblica)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.